

Standard di qualità e di risorse per i musei

Daniela Jalla

Standard

Standard è termine inglese, che deriva dall'antico francese *estendard* (a sua volta di origine germanica). Indicava in origine "un vistoso oggetto (un drappo) posto alla cima di un'alabarda e usato per segnalare un luogo di raduno, soprattutto in battaglia, o per servire da emblema". Pur mantenendo il senso di "insegna, vessillo, stendardo", è internazionalmente usato per designare "un'unità di misura di quantità, peso, estensione, valore o di qualità prescelta da un'autorità, dalla consuetudine o per unanime consenso come modello o esempio". Vale quindi anche nel senso di "campione, criterio, norma, principio, regola, parametro, grado, livello" e infine – in forma aggettivale – di "conforme alle norme, comune"¹.

Standard museali

Il termine standard è entrato da tempo a far parte del lessico museale innanzitutto attraverso la pratica dell'accreditation (in atto negli USA dagli inizi degli anni settanta) che prevede l'esistenza di un certo numero di condizioni per l'accreditamento di un museo da parte dell'AAM (American Association of Museums)².

Il Codice deontologico dell'ICOM, adottato nel 1986, ha accolto ed esteso questa nozione in un articolo chiave, incluso nella "deontologia delle istituzioni", individuando in via generale, non solo la necessità di individuare dei "minimum standard /normes minimales", ma gli ambiti a cui riferirsi in prima istanza ("finance, premises, staffing and services/ finances, locaux, personnel et de services") e le modalità generali per una loro definizione, "variabili secondo le dimensioni e le responsabilità di ciascun museo"³.

Pure fondato sul concetto di standard minimi è il Registration Scheme for Museums and Galleries adottato in Gran Bretagna nel 1988 da parte della Museums & Galleries Commission⁴ che, pur rifacendosi all'esperienza dell'accreditation statunitense, come vedremo, se ne distingue significativamente.

L'accreditation

L'accreditation dell'AAM è un programma di certificazione di qualità che "esprime e riconosce l'eccellenza all'interno della comunità museale, rispetto al governo e alle agenzie esterne e nei confronti del pubblico americano. Sviluppato e gestito dagli operatori professionali dei musei, il programma riflette, rinforza e promuove le pratiche migliori nei musei e la più stretta rispondenza alla funzione di pubblico servizio museale". Dal 1971 a oggi sono stati accreditati circa 750 musei di ogni genere e dimensione (sui circa 8200 musei e 15.000 siti esistenti negli Usa)⁵. L'accreditation certifica che "l'istituzione ope-

ra a tutti i livelli secondo i più elevati e attuali standard e pratiche professionali e adempie ai suoi doveri nei confronti del pubblico così come è previsto dalla sua missione. Questa accresciuta credibilità pubblica attrae volontari, visitatori, contributi, prestiti e mostre itineranti. Internamente il processo (che porta all'accreditation) costruisce un gruppo di lavoro con un più chiaro senso delle finalità del museo e con una maggior comprensione dei suoi punti di forza, dei suoi obiettivi, delle priorità e della missione stessa". L'accreditation è infatti qualificata come un processo "rigoroso e stimolante e anche assai gratificante" che richiede un significativo impegno di energie e di tempo da parte di tutto lo staff del museo. Il primo passo consiste in un auto-esame che dura un intero anno, seguito da un'approvazione provvisoria e da un severo esame compiuto in loco da parte di una speciale commissione, per giungere infine all'accreditamento, che giunge due, tre anni dopo l'inizio del processo. La partecipazione al processo è subordinata al possesso di alcuni requisiti che impongono al museo di dimostrare:

1. di corrispondere alla seguente definizione di museo:
 - di essere un'istituzione senza fini di lucro (o di far parte di un'organizzazione non profit o di un ente pubblico)
 - di avere una natura fondamentalmente educativa
 - di avere una missione formalmente definita
 - di essere dotata di una figura professionale a tempo pieno e stipendiata che abbia competenza ed esperienza museale, con una delega di autorità e risorse finanziarie sufficienti a garantire un'effettiva operatività del museo
 - di presentare con regolarità programmi di attività e di mostre che utilizzino e interpretino oggetti per il pubblico seguendo standard accettati
 - di possedere un definito e appropriato programma di documentazione, cura e utilizzo delle collezioni e/o degli oggetti
 - di avere un definito e adeguato programma di mantenimento e presentazione degli oggetti esposti;
2. di rispondere ai seguenti criteri di gestione:
 - di essere stato aperto al pubblico da almeno due anni
 - di essere sostanzialmente aperto al pubblico (almeno 1000 ore all'anno)
 - di avere un adeguato budget annuale per le attività correnti (di almeno \$ 25.000)
 - di aver acquisito l'80% della collezione
 - di poter dimostrare le caratteristiche di un museo accreditabile, relative alla missione, alle forme di governo, alla gestione delle collezioni, alla loro interpretazione e presentazione,

agli aspetti finanziari e amministrativi, rispondendo a un articolato questionario che investe le principali aree”⁶.

Nel caso dell’AAM dunque, il possesso di requisiti minimi costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente per ottenere l’accreditation, orientata piuttosto a certificare un elevato livello di condizioni e prestazioni museali. La formula è rivolta all’insieme delle istituzioni museali ed è diretta a promuoverne la qualità, ma in questo modo porta a selezionare al suo interno un gruppo di eccellenza. In più di venticinque anni ha infatti condotto all’accreditation di meno del 10% dell’insieme dei musei statunitensi.

Il codice deontologico dell’ICOM

All’interno del Codice deontologico – che risale al 1986 – il concetto di standard minimo viene introdotto in relazione a quanto l’ente responsabile (il “governing body” della versione inglese e “l’autorité de tutelle” di quella francese) o altro organo di controllo di un museo ha il “dovere etico di mantenere o se possibile sviluppare” relativamente a tutti gli aspetti del museo, delle sue collezioni e dei suoi servizi. In ordine agli aspetti finanziari, agli spazi museali, al personale e ai servizi, il Codice si preoccupa di individuare condizioni minime – evidentemente variabili “secondo la grandezza e la responsabilità di ciascun museo” – affinché le collezioni siano innanzitutto “adeguatamente collocate, conservate e documentate” (“logées, conservées et documentées de façon appropriée/adequately housed, conserved and documented”). La concreta definizione degli standard è rinviata a leggi e ordinamenti nazionali, a modalità quali l’accreditation o – in assenza di ogni altro riferimento locale – al Codice dell’ICOM stesso. Il Codice indica successivamente dieci elementi proposti come principi di base per la “direction d’un musée/Museum governance”. Gli enti responsabili devono per certi versi assicurare tali standard, per altri vigilare a che siano assicurati e mantenuti dai musei stessi⁷. Si tratta dunque di un sistema di regole, a un tempo condizioni e requisiti, diritti e doveri, posti a tutela del museo stesso nei confronti di tutti i soggetti responsabili e/o interessati. Il Codice si propone di stabilire un insieme di punti fermi – degli standard – attraverso cui contribuire non solo a una piena applicazione della definizione di museo, ma anche alla diffusione di una comune cultura di gestione, di un’etica professionale e istituzionale che, oltre le differenze nazionali e locali, siano ovunque di guida nella creazione e nella conduzione di un museo. Strumento prezioso, il Codice – ancora poco conosciuto in Italia, nonostante sia in vigore da più di un decennio – può costituire per questo un riferimento essenziale non solo per individuare le aree di applicazione degli standard, ma anche per fondare la loro definizione su un sistema di negoziazioni che coinvolga tutti i livelli (e i soggetti) interessati a livello nazionale, regionale e locale.

Il Registration Scheme for Museums and Galleries

Il Registration Scheme for Museums and Galleries è stato adottato dalla Museums & Galleries Commission⁸ nel 1988, dopo il fallimento, negli anni Settanta, di un progetto di accreditation promosso

dalla Museum Association, che aveva proposto standard troppo elevati per essere conseguiti dalla maggior parte dei musei, e a partire da più sollecitazioni dirette a stabilire criteri omogenei a livello nazionale, tanto per l’adesione agli Area Museums Councils⁹, quanto per l’assegnazione di contributi. Il carattere non elitario del Registration Scheme britannico è evidenziato dall’alto numero di musei aderenti – 1780 su 2500 – nonostante la registrazione non sia affatto obbligatoria. Le linee guida dello schema propongono 13 condizioni base che un museo deve soddisfare per poter essere “registrato”:

1. rispondere alla definizione di museo
2. avere un accettabile fondamento giuridico
3. avere uno “statuto” che descriva i propositi del museo e una lista dei suoi obiettivi chiave
4. avere uno staff adeguato alle responsabilità del museo. In mancanza di un curatore professionista in organico, il museo può designare un curatore consulente, qualificato professionalmente che fornisca pareri agli organi di governo del museo
5. avere una linea di acquisizioni e di cessione delle collezioni
6. avere un piano realistico per eliminare gli arretrati nella documentazione
7. avere accettabili soluzioni per la prevenzione, conservazione e sicurezza delle collezioni
8. avere un adeguato orario di apertura
9. avere appropriate disposizioni per l’esposizione, la ricerca e l’educazione
10. avere appropriati servizi per i visitatori, come servizi igienici e di ristoro
11. avere una solida base finanziaria
12. avere soddisfacenti accordi legali per l’occupazione dell’immobile
13. conferma che non viene compiuto nulla di illegale in alcun modo.

La Registration si propone di incoraggiare i musei a raggiungere gli standard minimi stabiliti in tutte le aree di attività¹⁰, di accrescere la fiducia nei musei sia come detentori del patrimonio storico sia come gestori di risorse pubbliche e infine di far condividere comuni basi etiche fra tutti i musei¹¹. La procedura per ottenere la registrazione prevede una serie di passaggi che coinvolgono tanto gli AMCs quanto la MCC quanto uno speciale Registration Committee composto da conservatori museali provenienti da tutte le aree della Gran Bretagna.

In Italia

In Italia il concetto prima, e il termine poi, di standard viene introdotto in ambito museale per mezzo della legislazione regionale. La maggior parte delle Regioni si sono andate dotando di barriere d’accesso ai finanziamenti attraverso l’individuazione di requisiti minimi necessari a definire un profilo museale minimo accettabile per le finalità e i contenuti della programmazione regionale. Alcuni recenti esempi possono evidenziare l’evoluzione recente (e più si-

gnificativa) di questo sistema.

Il termine standard compare in Toscana nell'ambito del progetto di iniziativa regionale Sistema Museale Toscano, quale parte del Piano degli interventi finanziari regionali nella cultura dell'anno 1996, previsto dalla LR 14/95¹² e, in Liguria, nel Programma pluriennale 1997-2000 per i musei di enti locali o di interesse locale e per la catalogazione dei beni culturali e ambientali della Legge Regionale 22 aprile 1980, n. 21¹³. Nell'esperienza ligure la definizione degli standard minimi funzionali che ogni museo deve possedere o verso cui deve tendere per poter essere riconosciuto tale e, fra l'altro, accedere a contributi regionali, deve avvenire al termine di un'indagine su tutte le realtà museali ed essere anche frutto di una consultazione dei vari soggetti competenti. Non manca la volontà di garantire in questo modo, nel rispetto delle autonomie degli enti, omogeneità di gestione e di comportamento sul territorio regionale¹⁴. Del vasto lavoro compiuto in Toscana, merita rilevare l'articolazione del concetto di standard in standard di prestazione, dotazione e servizio (o attività), e tra standard minimi (di accesso al sistema e standard come obiettivo di sviluppo (da perseguire con il sostegno dell'intervento pubblico). Un contributo ulteriore viene anche dall'individuazione di standard minimi di sistema, essenziali per il riconoscimento dei sistemi stessi. L'ampia disamina dei problemi connessi con l'individuazione e la valutazione degli standard fornisce un contributo di grande utilità per ogni successivo lavoro in questo campo¹⁵. Vanno segnalate in proposito anche la legge regionale delle Marche¹⁶, che prevede che nell'ambito del piano triennale siano definiti i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio e per la funzionalità e la qualità dei servizi museali, e soprattutto il recente piano della Regione Lazio¹⁷ che, oltre a individuare anch'esso requisiti minimi per l'accesso dei musei nell'organizzazione museale regionale, quanto a personale, orario, sede, regolamento, patrimonio, definisce i requisiti necessari per l'assegnazione del marchio di qualità dei musei del Lazio. A questo processo di diffusione del termine nella normativa di settore, più recentemente ha fatto seguito il suo ancor più significativo accoglimento nella legislazione statale. Il D.Lgs. 112/98, al comma 6 dell'art. 150, prevede infatti che con proprio decreto il ministro per i Beni Culturali e Ambientali definisca i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la sicurezza e la prevenzione dei rischi¹⁸. Per quanto *stricto sensu* l'applicazione degli standard coinvolga solo i musei e i beni culturali la cui gestione sarà trasferita dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, è difficile che essa non diventi un riferimento ineludibile per gli altri musei – statali e non statali – finendo per porre tali criteri e standard come norma di valore (o almeno di influenza) assai più generale.

Cronaca recente

Consapevoli dell'importanza di questo articolo, il Coordinamento delle Regioni, l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni

d'Italia) e l'UPI (Unione delle Province d'Italia), hanno stabilito di comune accordo di dar vita a un Gruppo di lavoro, aperto ai rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l'obiettivo di avviare l'elaborazione di una proposta che, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, possa portare alla definizione di standard in grado di tener nel dovuto conto la varietà e molteplicità di condizioni dei musei italiani.

Un significativo contributo in proposito è venuto dalla giornata di studi promossa dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna sugli standard per l'organizzazione e la gestione dei Musei, svoltasi a Firenze il 19 febbraio che ha consentito di proporre al pubblico italiano l'esperienza britannica¹⁹. Il 12 marzo 1999, a Milano si è svolto un primo incontro allargato, cui sono stati invitati il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (che ha individuato un suo referente), il Comitato Italiano dell'ICOM (International Council of Museums) e l'ANMLI (Associazione nazionale dei Musei Locali e Istituzionali), che ha portato alla definizione di un programma e di un metodo di lavoro.

Per quanto il D.Lgs. 112/98 si limiti a individuare tre soli ambiti rispetto a cui procedere alla definizione di standard minimi – la fruizione collettiva dei beni, la sicurezza e la prevenzione dei rischi” – tanto l'esperienza internazionale quanto la comune volontà espressa da tutti i soggetti interessati, sollecitano a estendere applicazione degli standard al complesso dell'organizzazione e degli ambiti di funzionamento dei musei. In prima approssimazione al Gruppo di lavoro è stato proposto di iniziare a lavorare su due temi prioritari:

- gli standard di funzionamento a partire dagli aspetti relativi al personale; ai servizi al pubblico; alla sicurezza; alla conservazione
- il rapporto fra il museo e il territorio, prestando in particolare attenzione alla sua funzione di archivio della memoria del territorio e di struttura di pronto intervento per i beni esterni esposti a rischio.

Conclusioni provvisorie

Le esperienze cui far riferimento – e che per questo sono state illustrate analiticamente nelle pagine precedenti – consentono di partire su basi avanzate nella definizione di standard museali.

Il Codice deontologico dell'ICOM offre lo sfondo etico più ricco e globale cui far riferimento, l'esperienza britannica il quadro operativo forse più vicino alla realtà e ai bisogni italiani, il modello americano indicazioni certamente utili per lo sviluppo di livelli di eccellenza. Ma anche la recente esperienza delle Regioni aiuta a elaborare una via italiana agli standard museali che tenga conto della realtà storica dei musei del nostro paese, del quadro istituzionale, attuale e futuro, delle non insignificanti differenze territoriali esistenti: di quel complesso di fattori ed elementi che impediscono (o per lo meno sconsigliano vivamente) di importare con superficialità modelli esterni, salvo poi verificarne a posteriori l'inadeguatezza o l'inapplicabilità.

Bisognerà dunque lavorare a lungo, in tanti, documentarsi, analizzare le esperienze altrui e fare tesoro tanto dei loro errori quanto dei loro risultati, non temere il confronto, riconoscere le diffe-

renze fra i soggetti interessati – lo Stato, le Regioni, le Province, gli Enti Locali, i musei – e fare di queste un fattore di ricchezza, anziché un ostacolo alla ricerca di punti di convergenza. Quella comune cultura di gestione dei musei, che oggi manca in Italia può nascere da questo confronto.

Il rinnovamento del quadro legislativo statale, con le sue dirette e indirette ripercussioni sulle leggi regionali, le proposte di revisione della normativa sui servizi pubblici sono alla base e sono anche di stimolo a questo impegno, doppiamente importante: perché investe i contenuti centrali dell'attività museale e perché propone un metodo nuovo di affrontare il problema della norma. Partendo dalla realtà, costruendola a partire da un confronto con essa, facendola nascere dal basso (una volta tanto) ma in diretta dialettica con tutti i livelli coinvolti, affinché essa sia condivisa e negoziata, flessibile e adattabile. Come dovrebbe essere ogni norma, anche se non si chiama standard. Anche questo è un cambiamento di cultura cui tendere e cui dare – se possibile tutti, e insieme – un contributo.

Daniele Jalla è dirigente del Settore Musei della città di Torino.

1. Voce standard in: WWWebster Dictionary, *Il Nuovo Zingarelli della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna 1986.
2. Le informazioni sono tratte dal sito dell'American Association of Museums: <http://www.aam.us.org/accred.htm>. Per una più esauriente descrizione si veda l'Accreditation Resource Kit, edito dall'AAM, *A comprehensive and understandable guide to museum accreditation*.
3. Le citazioni del Codice deontologico vengono riportate sia nella versione inglese sia in quella francese per dar conto delle differenze, a volte non secondarie, presenti nei due testi (e, naturalmente nei relativi contesti).
4. Emmeline Leary, "Minimum Standards for Museums. The Museum Registration Scheme in Britain", in *Gli standard per l'organizzazione e la gestione dei musei*. Atti dell'incontro del 19 febbraio 1999, Firenze – Regione Toscana Regione Emilia Romagna (ora disponibile, anche in versione italiana nel sito: www.ibr.regione.emilia-romagna.it nelle pagine "Le opere e i giorni" alla voce "Sotto la lente").
5. Ann Grogg (project ed.), *Museums Count. A report by American Association of Museums*, Washington 1994.
6. vedi nota 2.
7. Le dieci aree, nelle due versioni originali del Codice (francese e inglese), qui proposte con una loro traduzione italiana, corrispondono ai punti 2.1 -2.11 del Capo II, Deontologia delle istituzioni, punto 2, Principi fondamentali per i musei:
 - 2.1. Normes minimales pour les musées/Minimum Standards for Museums/Standard minimi
 - 2.2. Constitution/Constitution/Statuto
 - 2.3. Finances/Finance/Finanze
 - 2.4. Locaux/Premises/Spazi
 - 2.5. Personnel/Personnel/Personale
 - 2.6. Rôle éducatif et communautaire des musées/Educational and Community Role of the Museum/Ruolo educativo e comunitario del museo
 - 2.7. Accès du public/Public Access/Accessibilità
 - 2.8. Présentations, expositions et activités spéciales/Displays, Exhibitions and Special Activities/Esposizione, permanente e temporanea e attività speciali
 - 2.9. Soutien commercial et parrainage/Commercial Support and Sponsorship/Sostegno commerciale e sponsorizzazioni
 - 2.10. Boutiques de musée et activités commerciales/Museum Shops and Commercial Activities/Punti di vendita museali e attività commerciali

- 2.11. Obligations légales/Legal Obligations/Obbligazioni legali.
8. Fondato dal governo nel 1931 il MGC è il "national advisory body" dei musei e delle gallerie: ne rappresenta gli interessi, fornisce pareri tecnici e indirizza la politica governativa, e promuove la conoscenza dei musei presso il pubblico. La MGC amministra anche l'allocazione dei finanziamenti agli Area Museums Councils. Sul suo ruolo si veda Luigi Bobbio, *Le politiche dei beni culturali in Europa*, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 130 sg.
9. Pur non essendo previsti da nessuna legge, gli Area Museum Council (AMC) svolgono funzioni simili nelle diverse aree regionali in cui operano, favorendo la cooperazione fra musei, fornendo loro consulenza tecnica, procurando e distribuendo fondi, mantenendo collegamenti fra i musei, il governo centrale e i potenziali finanziatori privati. Si veda in proposito L. Bobbio, *Le politiche dei beni culturali...*, cit., p. 133.
10. Il Registration Scheme è strutturato in nove aree chiave che coprono l'insieme degli aspetti dell'organizzazione e delle attività museali:
 1. The Museum/Il Museo
 2. Museum Management/Gestione del Museo
 3. Acces to professional advice/Accessibilità alla consulenza professionale
 4. Collecting policy/Politica di acquisizioni
 5. Documentation/Documentazione
 6. Care of collections/Cura delle collezioni
 7. The public face of the museum/Il fronte pubblico del museo
 8. Financial management/Gestione finanziaria
 9. Authorization of information/Validazione delle informazioniFonte: Museums & Galleries Commission, *Registration Guidelines*, London 1995.
11. Le informazioni sul Registration Scheme sono tratte da: E. Leary, "Minimum Standards for Museums", cit.
12. Regione Toscana, Giunta regionale, Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali, Progetto regionale Sistema Museale Toscano: *Elementi di fattibilità e strumenti di attuazione. Rapporto Finale* (a cura del Centro di ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell'Economia e dello Sviluppo), Firenze 1998.
13. Deliberazione del Consiglio regionale 2.12.1997, n. 73, in *Bollettino Ufficiale della Regione Liguria*, 7 gennaio 1998, Anno XXIX, Supplemento Ordinario al N. 1 – Parte seconda.
14. Deliberazione del Consiglio regionale 2.12.1997, n. 73, cit., pp. 41 e 42.
15. Regione Toscana, *Elementi di fattibilità...*, cit., pp. 7 sg.
16. Regione Marche, LR 24 marzo 1998, n. 6, "Nuove norme in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione del museo diffuso", B.U.R. Marche n. 28 del 2.4.98.
17. D.G.R. 14 luglio n. 3526 "Schema di piano settoriale regionale 1999-2001 in materia di beni e servizi culturali. Legge regionale n. 42/97, art. 7".
18. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, N. 77/L, Supplemento ordinario n. 92 del 21 aprile 1998.
19. Oltre alla relazione già citata di E. Leary, alcune delle relazioni presentate sono già consultabili in lingua originale e nella traduzione italiana alla pagina web: www.ibr.regione.emilia-romagna.it.